

ALLEGATO "A" DEL N. 70564/27918 DI REP.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

1) L'Associazione è denominata

"SIMeRSA - SOCIETÀ ITALIANA DEI MEDICI IN RSA".

SEDE

2) L'Associazione ha sede in Pavia.

DURATA

3) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'Associazione ha lo scopo seguente:

- il miglioramento della qualità professionale nell'assistenza ai soggetti residenti in RSA (residenza sanitaria assistenziale) o nelle strutture similari o comunque in regime di istituzionalizzazione o semi istituzionalizzazione, CDI Centro Diurno Integrato, RSD Residenze Sanitarie per Disabili et similia, o a pazienti in situazione di cronicità e/o di continuità terapeutico assistenziale verso l'integrazione territoriale;

- l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, residenziale e a distanza, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

- la collaborazione con il MIUR, le università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

- l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;

- la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

L'Associazione si propone di perseguire gli scopi statutari in particolare mediante:

a) l'organizzazione di congressi scientifici nazionali almeno una volta l'anno;

b) riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali ed Interregionali;

c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica, alla formazione, anche manageriale dei soci ed alla loro qualità professionale;

d) Gruppi di Studio composti da Soci Ordinari interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici del paziente come definito: detti gruppi di studio possono avvalersi della collaborazione di chi svolga attività didattica, scientifica e di ricerca che risulti di supporto alle problematiche cliniche assistenziali gestionali degli ospiti delle strutture a cui la SIMeRSA si rivolge;

e) una propria rivista, organo ufficiale della Società;

f) un sito SIMeRSA e un notiziario SIMeRSA quale strumento periodico di informazione;

g) l'aggiornamento professionale attraverso attività dirette ad adeguare le conoscenze dei soci al progressivo evolvere delle informazioni inerenti;

h) la concessione di patrocinii a iniziative scientifiche e didattiche, purché siano di elevato livello e coerenti con i fini istituzionali della Società. Il patrocinio viene concesso su deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati sarà effettuato con adeguati sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

L'associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quella sopra descritta con eccezione per quanto ad essa connesso e comunque in via non prevalente.

5) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Possono essere soci dell'associazione i medici che comunque operino a vario titolo e competenza nelle RSA, RSD, Case Albergo, CDI e più in generale nelle strutture del territorio in grado di dare continuità e completamento del percorso che il paziente svolge dalla dimissione ospedaliera dalle varie Strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) anche in regime libero-professionale e che, condividendo lo scopo dell'associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino la quota associativa.

I soci sono ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividano gli scopi dell'associazione e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probi Viri

ASSEMBLEA

11) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene si fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo determinando il numero dei componenti nei limiti del successivo art.14;
- alla nomina del Collegio dei Probi Viri
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e avere riscontro della ricezione, spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorno prima della data fissata per la riunione.

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri il Consiglio Direttivo si intende decaduto.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno o più dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio delibera il trasferimento dell'indirizzo dell'associazione nell'ambito del Comune di Pavia.

17) Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, eventualmente attribuendo ad essi la rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

18) Se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, redige il regolamento dell'associazione che verrà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

PRESIDENTE

19) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e po-

stali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

20) Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

21) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci Ordinari, iscritti alla Società da almeno dieci anni, eletti dall'Assemblea dei Soci nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati. I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero totale da eleggere. Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione. Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri in carica. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività societari Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIMeRSA o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

22) L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME APPLICABILI

24) Per quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile.

F.to Giovanni Belloni

" Domenico Cavigliani

" Roberto Cafferata

" Angelina Borza

" Lorenzo Panella

" Licia Tattarletti

" Sonia Salvi

" ALESSANDRO BIANCHI Notaio

Notaio Alessandro Bianchi